

**TRIBUNALE DI PALERMO – SEZ. LAVORO**

**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

della Prof. **Daniela Bongiovanni**, nata a Santo Stefano Quisquina, il 6.7.1986, C.F. BNGDNL86L46I356P, residente in San Giovanni Gemini (AG), Via Eremita, n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Cacciatore (C.F. CCCDNC82M06G273M – Fax 0916373395 – PEC [domenicocacciatore@avvocatiagrigento.it](mailto:domenicocacciatore@avvocatiagrigento.it)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via G. Sciuti, n. 112, per procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 10336 r.g. 2022

contro

il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Villareale, n. 6

il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Villareale, n. 6

il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Villareale, n. 6

nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (ADEE), per la provincia di Palermo, quali potenziali controinteressati e resistenti

per la riforma

dell'ordinanza resa in data 19.12.2022 dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Dott.ssa Majolino, nel procedimento cautelare n. 10336 r.g. 2022, comunicata il 21.12.2022



### **IN FATTO**

**1.0.** La Prof. Bongiovanni, con domanda assunta al prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7099232. del 19-05-2022, ha chiesto di essere inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze e nelle graduatorie di istituto del personale docente, su posto comune e di sostegno. In particolare, chiedeva l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola dell'infanzia e primaria I fascia, nonché nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze su posto di sostegno primaria I fascia.

A corredo della domanda provvedeva ad indicare i titoli di accesso e di servizio.

**1.1.** In data 1.8.2022 venivano pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Palermo – posto comune e sostegno – del personale docente delle scuole primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo per il biennio 2022/23 e 2023/24.

**Ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa alla prima fascia, per le classi di concorso ADEE, tuttavia, alla ricorrente non veniva attribuito il punteggio effettivamente spettante; più precisamente, non le venivano attribuiti i punti spettanti per l'abilitazione conseguita con laurea in Scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 e per il voto di abilitazione.**

Sulla base della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi allegata all'OM n. 112/2022, infatti, avrebbero dovuto essere attribuiti 72 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 e 12 punti per il voto di abilitazione. In altri termini, è stata omessa l'attribuzione di ben 84 punti spettanti.



I titoli anzidetti erano stati indicati nella domanda e, in ogni caso, erano già noti all'amministrazione, che li aveva tenuti in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle altre graduatorie ove è inserita la ricorrente.

**1.2. Allo stesso modo, i titoli di servizio di cui era in possesso la ricorrente (*id est*, servizio prestato con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022), già noti all'amministrazione perché riconosciuti nelle classi di concorso EEEE – Scuola primaria posto comune, non venivano integralmente riconosciuti.**

Ben vero, nella graduatoria ADEE - sostegno primaria veniva riconosciuti solo 6 punti per ciascuna anno di servizio, considerando erroneamente i titoli come aspecifici, mentre avrebbero dovuto essere attribuiti 12 punti per ciascun anno (v. tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. 112/2022).

**1.3.** Quanto precede determinava l'inserimento in graduatoria in un posto inferiore a quello spettante sulla base del punteggio corretto; pertanto, la ricorrente proponeva reclamo, rilevando l'omessa attribuzione dei punti ad essa spettanti.

Tale reclamo rimaneva privo di riscontro.

Parimenti, priva di riscontro rimaneva la ulteriore diffida inviata dalla ricorrente.

L'erronea attribuzione del punteggio veniva confermata anche all'esito delle successive ripubblicazioni delle graduatorie.

**1.4.** Sulla base del punteggio erroneamente attribuito per effetto dell'omessa valutazione dei titoli, la ricorrente è stata collocata al 965° posto in graduatoria, con soli 60,5 punti (cfr. graduatoria del 2.9.2022).

Ove fosse stato attribuito il punteggio effettivamente spettante, pari a 169 punti, la ricorrente sarebbe stata utilmente collocata in graduatoria al 138°



posto, con evidente maggiore priorità e precedenza ai fini del conferimento delle supplenze e delle assunzioni.

2. L'erronea attribuzione del punteggio ed il conseguente erroneo inserimento in graduatoria erano e sono oltremodo pregiudizievoli e lesivi per la ricorrente, cui veniva (e viene) preclusa la possibilità di accesso all'insegnamento e di acquisire punteggi ai fini delle future graduatorie.

Pertanto, avendo la ricorrente interesse ad agire in giudizio per sentir accertare il corretto punteggio ad essa spettante e per sentir dichiarare il suo corretto inserimento in graduatoria, proponeva ricorso *ex art. 700 c.p.c.*.

Con tale ricorso venivano proposte le seguenti domande:

*“...Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, in suo favore, da parte delle amministrazioni resistenti, in relazione alla graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze su posto di sostengo I fascia (ADEE), per la provincia di Palermo, del seguente punteggio: a) 72 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010; b) 12 punti per il voto di abilitazione; c) 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2020/2021; d) 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2021/2022;*

*Ordinare alle amministrazioni resistenti, anche ove occorra previa disapplicazione di atti e provvedimento presupposti, di riconoscere alla ricorrente, in relazione alla graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze su posto di sostengo I fascia (ADEE), per la provincia di Palermo, il seguente punteggio: a) 72 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010; b) 12 punti per il voto di abilitazione; c) 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2020/2021; d) 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2021/2022;*



*Ordinare alle amministrazioni resistenti, anche ove occorra previa disapplicazione di atti e provvedimenti presupposti, la rettifica della graduatoria, con attribuzione alla ricorrente del punteggio complessivo di 169 punti, determinato per effetto del riconoscimento dei titoli, e, per l'effetto, provvedere all'inserimento della stessa ricorrente nel posto effettivamente spettante per effetto della rettifica del punteggio;*

*Emettere ogni ulteriore ordine consequenziale anche in ordine alla stipula del contratto di lavoro in relazione ai posti eventualmente disponibili e spettanti;*

*Emettere, in ogni caso, ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente”.*

**3.** Con l'ordinanza del 19.12.2022, comunicata il 21.12.2022, il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo insussistente il requisito del *periculum in mora*.

L'ordinanza è stata così motivata: *“Nel caso di specie, difetta il requisito del periculum.*

*Parte ricorrente deduce quale “pregiudizio grave ed irreparabile”, tale da non poter attendere i tempi occorrenti per una pronuncia che intervenisse all'esito di un procedimento incoato in via ordinaria, la circostanza che “la ricorrente, allo stato, tenuto conto della posizione in graduatoria, vede di fatto preclusa o fortemente pregiudicata la possibilità di essere convocata per l'assegnazione delle supplenze (e, quindi, non avrà il posto che le spetta in base al punteggio attribuibile in forza dei titoli posseduti); - tale circostanza preclude la possibilità di ottenere un reddito; - vi sarebbe lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole che pregiudicherebbe la ricorrente, poiché gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisirebbero indebitamente punteggio e posizioni che influenzerebbero anche le future graduatorie”.*



*Ebbene, in primo luogo va rilevato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. benchè finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile quale non è il denaro è ammissibile a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene dell’esistenza libera e dignitosa presidiato dall’art. 36 Cost.”).*

*Nella specie, la parte ricorrente non ha allegato un pregiudizio alle sue esigenze alimentari, limitandosi a dedurre come la mancata attribuzione del punteggio spettante “preclude la possibilità di ottenere un reddito”, senza tuttavia allegare nè documentare la esistenza di altre fonti di reddito sue o dei familiari.*

*Più in particolare, difetta qualsiasi prova in ordine alle effettive condizioni economiche e patrimoniali della ricorrente (non potendosi ritenere a tal fine decisiva l’autodichiarazione resa per ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo unificato) e della sua famiglia, sì da non potersi ritenere che il mancato riconoscimento del punteggio in seno alle GPS e il conseguente ipotetico rischio di non svolgere alcuna supplenza possa pregiudicare, nelle more del giudizio di merito, le sue esigenze alimentari.*

*Anche in ordine all’impossibilità di accumulare servizio ai fini delle future procedure, va osservato come non venga in rilievo una posizione giuridica soggettiva a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale e come in ogni caso trattasi di pregiudizio che certamente non può qualificarsi “imminente”, trattandosi piuttosto di danno futuro e ipotetico. L’insussistenza del periculum in mora esime il giudicante dal compiere ogni indagine concernente il c.d. fumus”.*

**4.** Avverso la suddetta ordinanza si propone il presente reclamo e si osserva quanto segue.

### **IN DIRITTO**



**1.0.** Il Tribunale con la motivazione sopra trascritta ha escluso la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, ritenendo che non fossero stati allegati e provati pregiudizi connessi ad esigenze di natura alimentare conseguenti al non corretto inserimento in graduatoria ed all' "*ipotetico rischio di non svolgere alcuna supplenza*".

Le motivazioni sottese al rigetto del ricorso tuttavia non sono condivisibili, non potendosi, nella fattispecie in esame, condurre la verifica della sussistenza del requisito del *periculum in mora* facendo riferimento a meri pregiudizi di "*natura alimentare*" del nucleo familiare, determinati dalla erronea attribuzione del punteggio e dal rischio non "*non svolgere alcuna supplenza*".

Una valutazione di tal guisa, infatti, si rivela senz'altro riduttiva e fuorviante, considerato che, in relazione al corretto inserimento in graduatoria, non è possibile limitare il campo di indagine alle sole condizioni economiche riferibili ad esigenze alimentari del nucleo familiare della reclamante.

Era necessario, infatti, che il Tribunale considerasse ulteriori elementi e circostanze, quali: la perdita di *chances* lavorative, il pregiudizio allo sviluppo professionale determinato dalla mancata maturazione di ulteriori punteggi, la durata temporanea delle graduatorie (biennali), lo stato di inoccupazione della ricorrente.

**1.1.** In fattispecie identica a quella in esame, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto di operare una diversa valutazione, atteso che, contrariamente a quanto statuito dal codesto Tribunale, il danno alla perdita di *chances* lavorative ed il pregiudizio allo sviluppo professionale sono danni non risarcibili per equivalente.

In tal senso, infatti, è stato ritenuto sussistente il *periculum in mora* ed è stato così statuito: "*... il concetto di irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. impone sempre al giudice l'accertamento, in concreto,*



*del pericolo che la futura decisione di merito risulti inulter data, e ciò in presenza di una situazione di fatto che appaia idonea a minacciare le posizioni soggettive anche non patrimoniali del ricorrente, considerate nel loro profilo oggettivo.*

*Nel caso di specie, è ravvisabile, ad avviso del giudicante, il periculum in mora in considerazione del fatto che in conseguenza del mancato riconoscimento dei servizi svolti dalla ricorrente presso gli Istituti scolastici non statali l'istante si è vista riconoscere un minore punteggio con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore e minori possibilità di ricevere le convocazioni per l'assegnazione di supplenze...” (cfr. Trib. Foggia, 2.1.2021; nello stesso senso, v. Trib. Pistoia, 26.1.2021).*

In senso conforme, è stato osservato che: “...il perpetrarsi della disposta estromissione dalla procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale con effetti destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento, specie ove si ponga a mente la imminente riapertura delle graduatorie” (Così, Trib. Latina, 27.12.2021, in senso conf. v. Trib. Cagliari, 7.12.2022).

Ed ancora, sempre in tal senso, è stato osservato: “...ritenuto che il carattere di irreparabilità vada interpretato in senso relativo, esso va rinvenuto nell'impedimento ad essere assunto, rendendo così difficilmente recuperabile a posteriore, il danno conseguente da considerare quale perdita di occasione di lavoro” (Trib. Roma, Sez. Lavoro, 14.1.2020).



**1.2.** Tale orientamento è stato più volte confermato anche da ulteriori recenti pronunce dei giudici di merito, che hanno posto in rilievo la sussistenza di un danno grave, imminente ed irreparabile, non risarcibile per equivalente, ogni qualvolta il non corretto inserimento nelle graduatorie determini un pregiudizio alle possibilità di chiamata in servizio ed allo sviluppo professionale.

In proposito, infatti, è stato così statuito: *“Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità ad essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”* (Trib. Messina, G.L. Dott.ssa La Face, 15.10.2021; in senso conf. v. anche: Trib. Messina, 15.2.2021, Trib. Messina, G.L. Dott.ssa Bonazinga, 18.8.2022).

Ancor più recentemente è stata ritenuta la sussistenza del *periculum in mora*, considerato che dal mancato corretto inserimento nelle graduatorie deriva un irreparabile pregiudizio consistente nella perdita di *chance* di assegnazione delle supplenze annuali, tale da determinare anche un pregiudizio alla professionalità, non risarcibile per equivalente (v. Trib. Agrigento, ord. n. 11554/2022).

**1.3.** Alla luce di tali principi, dunque, non può essere revocata in dubbio l'erroneità dell'ordinanza oggetto di reclamo.

Ciò è ancor più vero se si considera che l'odierna reclamante – che, attualmente, è inoccupata – aveva dedotto l'esistenza di un danno da perdita di *chance* lavorative ed un pregiudizio alla professionalità, evidenziando che:

- tenuto conto della posizione in graduatoria, essa vedeva e vede di fatto preclusa o fortemente pregiudicata la possibilità di essere convocata per



l'assegnazione delle supplenze (e, quindi, non avrà il posto che le spetta in base al punteggio attribuibile in forza dei titoli posseduti);

- vi sarebbe lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole e che tale circostanza la pregiudicherebbe anche per il futuro, poiché gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisirebbero indebitamente punteggio e posizioni che influenzerebbero anche le future graduatorie.

Tali circostanze avrebbero dovuto essere tenute in debita considerazione, non potendosi ancorare la sussistenza del *periculum* alle sole esigenze “*alimentari*” del nucleo familiare.

#### **1.4. Ma v'è di più.**

Le graduatorie ove è inserita la ricorrente ed in relazione alle quali si chiede la corretta attribuzione del punteggio hanno durata biennale e, quindi, verrebbe pregiudicata la possibilità di chiamata anche per il successivo anno scolastico.

A ciò si aggiunga, inoltre, che, tenuto conto dei tempi di definizione di un giudizio ordinario e della durata delle graduatorie, la futura decisione di merito risulterebbe *inutiliter data*.

Anche sotto tale profilo, quindi, doveva ritenersi sussistente il *periculum in mora*.

Pertanto, l'ordinanza oggetto del presente reclamo dovrà essere riformata, considerata l'erronea valutazione espressa in merito alla sussistenza dell'anzidetto presupposto.

Tale requisito, oltre ad essere sussistente *in re ipsa*, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie in esame, era stato allegato dalla odierna reclamante, dalla quale nessun maggiore sforzo probatorio poteva pretendersi, risultando irrilevanti sia le eventuali condizioni economiche del nucleo familiare, sia, come detto (ma giova ribadirlo), il riferimento alle esigenze alimentari.



**2.0.** Ciò premesso in ordine alla necessità di riforma della ordinanza oggetto di reclamo, giova osservare che il primo giudicante ha ritenuto che la carenza del *periculum* fosse tale da esimerlo dal compiere ogni indagine sul *fumus boni iuris*.

Pertanto, con il presente atto, si ripropongono a anche, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., i motivi di ricorso afferenti alla sussistenza del *fumus boni iuris* non esaminati dal Tribunale nella precedente fase.

Giova osservare, infatti, che, in aggiunta al punteggio già attribuito di soli 60,5 punti, alla ricorrente avrebbero dovuto essere riconosciuti gli ulteriori:

- 72 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010;
- 12 punti per il voto di abilitazione, per un totale di 84 punti;
- 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2020/2021;
- 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2021/2022.

In tal senso depone la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi allegata all'OM n. 112/2022.

Tali titoli, peraltro, erano stati indicati nella domanda presentata e, in ogni caso, erano noti all'amministrazione, per averli conosciuti e valutati in relazione alle altre graduatorie nelle quali era inserita la ricorrente (v. graduatoria EEEE – Scuola prima posto comune).

L'omessa considerazione di tali titoli determina una erronea ed illegittima attribuzione del punteggio, in palese violazione dell'O.M. n. 112/2022 e della allegata tale di valutazione.

L'amministrazione avrebbe dovuto considerarli e provvedere alla corretta attribuzione del punteggio e, conseguentemente, inserire la ricorrente al posto 138 della graduatoria con 169 punti.

Tale corretta valutazione ed attribuzione è stata omessa, e ciò con evidente pregiudizio per la ricorrente.



**2.1.** L'obbligo di valutazione dei titoli sussisteva ed era anche stato sollecitato dalla ricorrente con il reclamo del 2.8.2022 e con la diffida del 01.09.2022.

Si consideri, peraltro, che, ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 112/2022, v'era uno specifico obbligo di verifica dei titoli e di rettifica dei punteggi in capo all'amministrazione. Infatti, se da un lato, l'art. 8, comma 4, dell'O.M. 112/2022 prevede che *"Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico"*, dall'altro, il successivo comma 5 pone in capo agli uffici scolastici competenti l'obbligo di procedere alla valutazione dei titoli (*"Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza..."*).

Tale obbligo di valutazione e verifica è ulteriormente rafforzato dall'art. 8, comma 6, della citata O.M. 112/2022, che così dispone: *"In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"*.

Alla luce di tale disposizione, in altri termini, v'erano specifici obblighi dell'amministrazione:

- l'obbligo di valutazione dei titoli e di verifica del calcolo operato dal sistema informatico;
- l'obbligo di rettifica dei punteggi attribuiti ove risultasse una difformità tra titoli dichiarati e quelli posseduti (non solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria ma anche all'altro fine di attribuire i punteggi corretti in relazione effettivamente posseduti);
- l'obbligo di rettifica del punteggio - anche su sollecitazione del docente - in relazione ai titoli eventualmente non indicati (e/o non correttamente indicati) ma comunque posseduti e noti all'amministrazione;
- un generale obbligo di soccorso istruttorio.



Tali obblighi sono stati violati e, di conseguenza, in modo illegittimo è stata omessa la valutazione dei titoli della ricorrente, la cui verifica è stata sollecitata anche con reclami e diffide.

A diverse conclusioni, peraltro, non è possibile giungere neppure asserendo che vi possa essere stato un non corretto inserimento dei dati nella domanda (ad esempio, per essere stati inseriti in una sezione non corretta), e ciò ove si consideri l'anzidetto obbligo dell'amministrazione di prendere in considerazione i titoli effettivamente posseduti e comunque noti, ovvero considerando il più generale obbligo di soccorso istruttorio.

**2.2.** Quanto precede, peraltro, trova conferma nei principi espressi dalla giurisprudenza in relazione alla disposizione, di identico tenore letterale, di cui all'art. 8 dell'O.M. n. 60/2020. In tale fattispecie, ove si chiedeva di accertare il diritto al riconoscimento dei punteggi spettanti per i titoli di servizio e veniva contestato dall'amministrazione il non corretto inserimento degli stessi nella domanda, è stato osservato quanto segue: *«Ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'O.M. 60/2020 (sulla "Valutazione dei titoli") inoltre "Gli aspiranti all'insegnamento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A" e, per quanto qui interessa, per la seconda fascia delle GPS relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo l'allegato A/4.*

*L'art. 8 comma 4 dispone poi che "Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico". Ai sensi del successivo comma 5 "Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza anche attraverso delega scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" e in "In caso di difformità tra titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria" (comma 6).*



*Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 60/2020 il sistema informatico, dunque, elabora una proposta di punteggio sulla base dei titoli dichiarati, poi sottoposta a verifica da parte degli uffici scolastici.*

*Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte dell'amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Miur (cfr. in senso favorevole, Tribunale di Foggia, ordinanza 2.4.2021; Tribunale di Massa ordinanza del 04.11.2020).*

*Nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente vanta titoli di servizio svolti tra il 2014 e il 2019 (cfr. doc. 5 e 6 del ricorso), in possesso del Miur e già valutati e riconosciuti nelle precedenti graduatorie di istituto (doc. 1 ricorso). Questi titoli, compresi nella Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020, non sono stati valutati in sede di formazione delle GPS in esame (per un errore imputabile alla ricorrente ovvero del sistema informatico) non risultando correttamente "inseriti" nel sistema informativo al momento dell'inoltro della domanda.*

*L'O.M. 60/2020 non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, né ha previsto la pubblicazione dapprima delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, in modo da consentire rettifiche di errori materiali da parte dei docenti o del Miur (come invece era previsto nelle precedenti disposizioni ministeriali che regolavano l'inclusione e l'aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze).*

*Pubblicate le graduatorie definitive in data 2.9.2020 e accortasi della omessa valutazione dei propri titoli di servizi (doc. 7 e 7a del ricorso), la ricorrente ha presentato reclamo per la correzione del suo punteggio, che tuttavia il Miur non ha accolto (doc. 8 ricorso).*



*Si ritiene che la condotta del Miur sia illegittima e che la docente abbia diritto alla valutazione dei titoli di servizio posseduti, conformemente alla Tabella A/4 cit., e alla attribuzione del relativo punteggio nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per il biennio 2020-2022, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore nell'inserimento dei titoli in sede di inoltramento della domanda telematica sia addebitabile alla ricorrente ovvero al Miur o al sistema informatico.*

*In primo luogo, come già osservato, l'art. 8, comma 6, dell'O.M. 60/2020 prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico e consente la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti demandata agli uffici scolastici.*

*La rettifica del punteggio su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del Miur discende, inoltre, dal generale obbligo di soccorso istruttorio.*

*Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete. Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danni degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto incontestati e già a conoscenza della p.a.. Il soccorso istruttorio è richiesto in relazione alla documentazione concernente i titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali della domanda, presentata nei termini e da un soggetto legittimato. Si tratta in sostanza di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie e già riconosciuti dal Ministero.*



*L'affermazione di parte resistente secondo cui i titoli di servizio (certamente posseduti dalla docente) non sarebbero stati riconosciuti perché non indicati nella domanda di partecipazione e dunque non valutati dal sistema informatico è frutto di eccessivo formalismo, in ragione della immediata rilevabilità del possesso dei titoli di servizio di cui alle precedenti graduatorie e tenuto conto della immediata istanza di reclamo inoltrata dalla docente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.*

*In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o alcuna verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla (...) (cfr. doc. 8 ricorso), né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erranee o incomplete rese, per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie.*

*L'amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico, e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili già in possesso e già conosciuti.*

*Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, e non fa venir meno il dovere dell'amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. TAR Veneto, 9.2.2017, n. 144 e 21.12.2016 n. 1418; TAR Lombardia 13.1.2016 n. 58; in questo senso cfr. Tribunale Foggia 2.1.2021 cit.).*



*Peraltro, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente richiesto il riconoscimento del punteggio già in precedenza attribuitole, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche. Doveva allora ammettersi, in sede di reclamo e nonostante la carenza della domanda amministrativa, la rettifica del punteggio attribuito.*

*Non si rinvencono ragioni ostative alla applicazione, nella fattispecie in esame, del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. La domanda della ricorrente, presentata nei termini, è semplicemente incompleta, non essendo indicati tutti i servizi valutabili e già conosciuti all'amministrazione resistente.*

*Per i motivi esposti, il ricorso va accolto...» (cfr., in motivazione, Trib. Frosinone, 16.3.2021, sent. n. 228/2021).*

**2.3.** *Nello stesso senso, peraltro, è stato così statuito: «Prevedendo l'art. 8, comma 6, dell'OM 60/2020 la rettifica in base ai titoli effettivamente posseduti e poiché è espressamente previsto come il punteggio sia soltanto proposto dal sistema informatico, doveva allora ammettersi, in sede di reclamo e benché la carenza della domanda amministrativa, la rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente.*

*Tale rettifica su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del MIUR discende dal generale l'obbligo del c.d. soccorso istruttorio.*

*Infatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità dei partecipanti, perché nel caso in esame la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini e possiede i*



*requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a..*

*Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, estendendosi alla sola carenza documentale relativa al possesso dei titoli e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione forma documentale...»* (così, in motivazione, Trib. Foggia, Sez. Lavoro, ordinanza del 2.1.2021, T.R. c/ Ministero Istruzione).

**2.4.** In altri termini, sussiste il *fumus boni iuris*.

V'era, infatti, un obbligo di valutazione dei titoli e di attribuzione del punteggio in capo all'amministrazione; in ogni caso, v'era un ulteriore obbligo di rettifica del punteggio, in sede di soccorso istruttorio, avuto riguardo anche ai reclami della ricorrente e del fatto che i titoli erano comunque già noti all'odierna parte resistente.

Vorrà, pertanto, codesto Tribunale accogliere il ricorso proposto dalla reclamante.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

**3.0.** Si chiede di essere autorizzati alla relativa notifica nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie oggetto del giudizio, quali potenziali contraddittori necessari.

In relazione a ciò, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, avuto riguardo all'elevato numero di potenziali destinatari e mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti, sussistono i



presupposti per autorizzare la notifica *ex art. 151 c.p.c.* (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria.

**3.1.** Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma, soprattutto, per l'impossibilità di identificare i docenti. Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. Tuttavia, l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *«....non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato....»*.

Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese



al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite. Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

**3.2.** A tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell’Amministrazione (nella specie, l’U.S.R.) viene consultato quotidianamente dagli aspiranti in graduatoria.

Peraltro, la notifica mediante le modalità alternative di cui all’art. 151 c.p.c. incontra il solo limite della effettiva garanzia del diritto di difesa che, per le i motivi sopra esposti, nel caso verrebbe ampiamente tutelata, garantendo la conoscenza del procedimento ai potenziali interessati (Trib. Roma, 20/03/2013, n. 6044).

Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR Sicilia e/o del Ministero dell’Istruzione.

Per tutti i suesposti motivi, si chiede che

### **VOGLIA IL TRIBUNALE**

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa

- In via preliminare, ove occorra, mancando nelle graduatorie pubblicate dall’U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria, né risultando i necessari riferimenti per evincerla, autorizzare la notifica *ex art.* 151 c.p.c. mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel



sito internet dell'U.S.R. Sicilia - Ambito Territoriale di Palermo e/o del Ministero dell'Istruzione;

- Riformare, l'ordinanza resa in data 19.12.2022 dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Dott.ssa Majolino, nel procedimento cautelare n. 10336 r.g. 2022, comunicata il 21.12.2022;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, in suo favore, da parte delle amministrazioni resistenti, in relazione alla graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze su posto di sostegno I fascia (ADEE), per la provincia di Palermo, del seguente punteggio: a) 72 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010; b) 12 punti per il voto di abilitazione; c) 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2020/2021; d) 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2021/2022;
- Ordinare alle amministrazioni resistenti, anche ove occorra previa disapplicazione di atti e provvedimento presupposti, di riconoscere alla ricorrente, in relazione alla graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze su posto di sostegno I fascia (ADEE), per la provincia di Palermo, il seguente punteggio: a) 72 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010; b) 12 punti per il voto di abilitazione; c) 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2020/2021; d) 12 punti per il servizio specifico prestato nell'anno scolastico 2021/2022;
- Ordinare alle amministrazioni resistenti, anche ove occorra previa disapplicazione di atti e provvedimenti presupposti, la rettifica della graduatoria, con attribuzione alla ricorrente del punteggio complessivo di 169 punti, determinato per effetto del



riconoscimento dei titoli, e, per l'effetto, provvedere all'inserimento della stessa ricorrente nel posto effettivamente spettante per effetto della rettifica del punteggio;

- Emettere ogni ulteriore ordine consequenziale anche in ordine alla stipula del contratto di lavoro in relazione ai posti eventualmente disponibili e spettanti;
- Emettere, in ogni caso, ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con il beneficio di spese e compensi.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Si dichiara che il reddito della ricorrente è inferiore ad euro 35.240,04; pertanto, la stessa è esentata dal versamento del contributo unificato.

Palermo, 30.12.2022

Avv. Domenico Cacciatore

